

ORIGINALE

REG. TO AL N° 3
13713
1999
2000

N. 1909/99 Reg. Sent.
N. 5731 Reg. Ric.
Anno 97

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di
Catania - Sezione Seconda, composto dai Signori Magistrati:

Dott. Ettore Leotta Presidente f.f. rel. estensore.

Dott. Giovanni Milana Consigliere

Dott. Francesco Brugaletta I° Referendario

ha pronunciato la seguente



S E N T E N Z A

sul ricorso n. 5731/1997 R.G. proposto dal Signor ***** , titolare
dell'Impresa omonima, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Aliquò,
presso il cui studio, sito in Catania, Via Michele Scammacca n.46, è
elettivamente domiciliato;

Leotta

contro

l'Istituto Autonomo Case Popolari di ***** , in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Scuderi,
presso il cui studio, sito in Catania, Via V. Giuffrida n. 37, e elettivamente
domiciliato;



e nei confronti

della *****
Srl, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Cicero, presso il cui studio,
sito in Catania, via Aquileia n.9, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento

previa sospensione, degli atti seguenti:

- a) verbale di aggiudicazione del pubblico incanto celebrato il 13 ottobre 1997;
- b) provvedimento - non conosciuto - di approvazione del verbale di aggiudicazione;
- c) bando di gara in parte qua;
- d) ogni altro provvedimento connesso o consequenziale, anche se non conosciuto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ente intimato;

Visto il controricorso con ricorso incidentale della ***** Srl;

Viste le memorie prodotte dalle parti, a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza dell'8 giugno 1999 il Consigliere

Dott. Ettore Leotta;

Udito l'Avv. A. Scuderi per l'I.A.C.P. di ***** ;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

Fatto

Con bando pubblicato nella G.U.R.S. n. 30 del 26 luglio 1997 l'Istituto
Autonomo Case Popolari di ***** indiceva una gara di appalto per

l'affidamento dei lavori di costruzione di n. 24 alloggi e relative opere di urbanizzazione in Adrano, località Vigna Ciancio, da esperirsi mediante pubblico incanto, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R. 8 gennaio 1996 n. 4 e successive modificazioni.

Ai fini dell'individuazione delle offerte anomale il bando faceva riferimento a quanto previsto dal Decreto 28 aprile 1997 del Ministero dei Lavori Pubblici.

Per partecipare alla gara il bando richiedeva, tra l'altro, la produzione della seguente documentazione:

- certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori, ovvero copia autentica ai sensi dell'art. 7 della L. 4 gennaio 1968 n. 15 (art.11, lettera f);
- certificato generale del Casellario giudiziale, da produrre a pena di esclusione (art.11, lettera g);
- certificato della Cancelleria del Tribunale competente, Sezione fallimentare, o certificato della Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura, Ufficio del registro delle imprese (articolo 11, lettera i).

Luca

Lo stesso bando, al punto 13 delle Avvertenze, prescriveva espressamente che si sarebbe fatto luogo all'esclusione nel caso di mancanza di qualcuno dei documenti richiesti.

Alla gara, svoltasi il 13 ottobre 1997, partecipavano vari concorrenti.

Il seggio di gara escludeva, tra l'altro, le seguenti imprese con la motivazione a fianco indicata:

- **** S.p.a. (n.1 dell'elenco) "perché ha la documentazione richiesta in originale in copia conforme";

- ***** (n.4 dell'elenco) "perché tra i certificati richiesti in originale alcuni sono in copia conforme";

- ***** (n.7 dell'elenco) "perché mancano gli originali dei certificati del Casellario Giudiziario e del fallimentare ed il certificato della Camera di Commercio che è sostituito da dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. n. 15/68";

- ***** (n.20 dell'elenco) "in quanto non ha allegato nessuna delle certificazioni previste dal bando sostituendole con dichiarazioni sostitutive".

Indi il seggio di gara, determinata la media di aggiudicazione, risultata pari a 37, 9620%, aggiudicava l'appalto, in via provvisoria, all'impresa *****
***** , che aveva formulato il ribasso del 37, 110%, il più vicino per difetto alla media predetta.

Il verbale di aggiudicazione era pubblicato all'Albo dell'Ente dal 17 ottobre 1997 al 3 novembre 1997.

Con ricorso notificato il 25 novembre 1997, depositato il 3 dicembre 1997, l'impresa individuale ***** ha impugnato il verbale del 13 ottobre 1997, il provvedimento sconosciuto di approvazione dello stesso, nonché il bando di gara (nei limiti dell'interesse).

A sostegno delle proprie ragioni l'impresa ricorrente ha dedotto le seguenti

censure:

I - Illegittimità dell'esclusione di taluni concorrenti per aver prodotto copie conformi di certificati ovvero dichiarazioni sostitutive, in luogo dei certificati in originale.

Il seggio di gara avrebbe errato nell'escludere le imprese **** , **** ***** e ***** , per aver prodotto copie conformi di taluni certificati, piuttosto che gli originali.

Lo stesso seggio di gara avrebbe errato nell'escludere l'impresa ricorrente e la ***** , per aver prodotto dichiarazioni sostitutive in luogo dei certificati in originale.

In realtà, le imprese predette non avrebbero potuto essere escluse, avendo prodotto una documentazione sostanzialmente equipollente.

II - In subordine, illegittimità del bando di gara.

Ove poi dovesse essere interpretato nel senso che l'esclusione debba essere comminata per mancata presentazione dei certificati richiesti in originale, lo stesso bando di gara sarebbe illegittimo.

Infatti, per giurisprudenza pacifica, le imprese concorrenti potrebbero depositare, in luogo degli originali, le dichiarazioni sostitutive di pari contenuto del certificato di iscrizione all'A.N.C. e del certificato del Casellario giudiziale, attesa la portata generale della prescrizione di cui all'art. 2 della L. 4 gennaio 1968 n. 15.

L'I.A.C.P. di ***** , costituendosi in giudizio, ha dedotto l'irricevibilità del



gravame e la sua infondatezza nel merito.

Con atto notificato il 15 dicembre 1997, depositato il 20 dicembre 1997

l'Impresa ***** si è costituita in giudizio con controricorso e ricorso incidentale, deducendo, a sua volta, l'inammissibilità e l'irricevibilità dell'impugnazione e l'infondatezza nel merito, ed evidenziando sia l'incompletezza della documentazione prodotta dalle imprese **** S.p.a., ***** , ***** , ***** e ***** S.r.l., sia l'irregolarità dei sigilli delle buste delle Imprese **** S.r.l. e ***** .

Con ordinanza collegiale n. 243 del 14 gennaio – 2 febbraio 1998 questo Tribunale ha rigettato la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati.

Alla pubblica udienza dell'8 giugno 1999 la causa è passata in decisione.

Diritto

1) Con bando pubblicato nella G.U.R.S. n. 30 del 26 luglio 1997 l'Istituto Autonomo Case Popolari di ***** ha indetto una gara di appalto per l'affidamento dei lavori di costruzione di n. 24 alloggi e relative opere di urbanizzazione in Adrano, località Vigna Ciancio, da esperirsi mediante pubblico incanto, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R. 8 gennaio 1996 n. 4 e successive modificazioni.

Alla gara, svoltasi il 13 ottobre 1997, hanno partecipato vari concorrenti.

Il seggio di gara ha escluso varie imprese e, determinata la media di

Luotke

aggiudicazione, risultata pari a 37,9620%, ha aggiudicato l'appalto, in via provvisoria, all'impresa ***** , che aveva formulato il ribasso del 37,110%, il più vicino per difetto alla media predetta.

Il verbale di aggiudicazione è stato pubblicato all'Albo dell'Ente dal 17 ottobre 1997 al 3 novembre 1997.

Con il presente gravame l'Impresa individuale ***** impugna il verbale del 13 ottobre 1997, il provvedimento sconosciuto di approvazione dello stesso, nonché il bando di gara (nei limiti dell'interesse).

2) Preliminarmente dev'essere esaminata l'eccezione di irricevibilità del gravame per tardività dell'impugnazione, sollevata dall'I.A.C.P. di ***** e dalla ***** S.r.l.

Per il Tribunale il rilievo è privo di pregio.

Per come è stato ammesso dalla difesa dell'I.A.C.P., il verbale di gara del 13 ottobre 1997 è stato pubblicato all'Albo dell'Ente dal 17 ottobre al 3 novembre 1997.

Per giurisprudenza assolutamente pacifica, nel caso di atti per i quali sia prevista la pubblicazione all'albo, il termine per l'impugnazione decorre dall'ultimo giorno di pubblicazione.

Anche a voler ritenere che l'appalto di cui trattasi rientri nella categoria degli appalti di opere pubbliche, per i quali l'art. 19 del D.L. 25 marzo 1997 n.67, convertito con L.23 maggio 1997 n.135 ha ridotto alla metà i termini processuali (Contra però Cons. Stato A.P. 6 ottobre 1995 n.29), e che

conseguentemente l'atto introduttivo del giudizio avrebbe dovuto essere notificato entro trenta giorni dal 3 novembre 1997, il ricorso in ogni caso risulta tempestivo, essendo stato notificato il 25 novembre 1997.

Definita tale questione, il Collegio può ora procedere all'esame del merito del gravame.

3) Con la I[^] e la II[^] censura, che il Tribunale ritiene opportuno trattare congiuntamente, l'Impresa ***** deduce l'illegittimità dell'esclusione di alcune imprese (tra cui anche quella ricorrente), per aver prodotto, in luogo di taluni certificati richiesti dal bando, le loro copie autenticate, ovvero delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

Da ciò anche l'eventuale illegittimità del bando, ove interpretato nel senso della necessità della produzione dei certificati in originale, anziché in copia conforme ovvero mediante dichiarazioni sostitutive.

In ordine a tali doglianze, il Tribunale osserva quanto segue:

A - L'Impresa ***** è stata esclusa dalla gara con la seguente motivazione:

"in quanto non ha allegato nessuna delle certificazioni previste dal bando sostituendole con dichiarazioni sostitutive".

B - Per partecipare alla gara, il bando ha richiesto, tra l'altro, la produzione della seguente documentazione:

a) certificato di iscrizione all'Albo nazionale costruttori, ovvero copia autentica ai sensi dell'art. 7 della L. 4 gennaio 1968 n. 15 (art. 11, lettera f);

b) certificato generale del Casellario giudiziale, da produrre a pena di esclusione

(art. 11, lettera g);

c) certificato della Cancelleria del Tribunale competente, Sezione fallimentare, o certificato della Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura, Ufficio del registro delle imprese, dal quale risulti che nei confronti della società e dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al precedente punto h) (fallimento, liquidazione, concordato preventivo e qualsiasi altra situazione equivalente) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo (articolo 11, lettera i).

Lo stesso bando, al punto 13 delle Avvertenze, ha prescritto espressamente che si sarebbe fatto luogo all'esclusione nel caso di mancanza di qualcuno dei documenti richiesti.

Esaminando le ipotesi prima indicate, in cui il bando ha richiesto la produzione di un'apposita certificazione, il Collegio rileva quanto appresso:

Luca

Sub a) Ai sensi dell'art. 2 della L. 4 gennaio 1968, n.15, l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione può essere comprovata anche mediante una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dall'interessato con le modalità indicate dalla stessa norma.

L'Albo Nazionale Costruttori è tenuto da una pubblica amministrazione e la certificazione dell'iscrizione è rilasciata dal Comitato centrale presso il Ministero dei Lavori Pubblici.

Conseguentemente l'iscrizione in tale Albo può esser validamente comprovata mediante la dichiarazione sostitutiva, anche se tale facoltà non sia espressamente

prevista nel bando di gara (Cfr. Tar Catania, Sez. 1, 18 febbraio 1997, n.225).

L'esclusione della Società ricorrente, disposta per tale ragione, risulta pertanto illegittima.

Sub b) Differenti considerazioni vanno formulate a proposito del certificato del Casellario giudiziale, (disciplinato dagli artt. 685 – 690 Cod. Proc. Penale), che non documenta l'iscrizione in un Albo o elenco tenuto dalla Pubblica Amministrazione, ma porta annotate, per ogni cittadino, tutte le condanne penali talune sentenze civili (in materia di interdizione, inabilitazione, dichiarazione di fallimento...) ed altri provvedimenti indicati dall'art. 686 C.p.p., oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge.

Per come riconosciuto dal C.G.A. con sentenza n.346 del 18 ottobre 1996, il certificato di cui trattasi non risulta inserito né nella casistica di cui all'art. 2 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 (concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni) né nella casistica di cui all'art.2 del D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130 (concernente le dichiarazioni temporaneamente sostitutive).

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le elencazioni contenute nelle norme da ultimo citate non possono essere considerate meramente esemplificative, ma hanno carattere tassativo.

Il Collegio perviene a tale conclusione argomentando dal fatto che, per ampliare le categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni, in tempi recenti il Legislatore ha ritenuto necessario conferire al Governo un'apposita delega legislativa,



contenuta nell'art. 1 della L. 15 maggio 1997, n.127.

Tali elencazioni non sono state modificate dall'art. 3 della L. 15 maggio 1997 n. 127, che ha mantenuto il rinvio ai regolamenti delle singole amministrazioni (già presente nell'art. 3 della L. n. 15/1968, nel testo originario) per individuare ulteriori fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'art. 2 della L. n. 15/1968, per i quali ammettere la presentazione di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva in luogo della prescritta documentazione.

Nessuna norma regolamentare in materia risulta esser stata mai emanata né dalla Regione Siciliana, né, tanto meno, dall'I.A.C.P. di *****

Soltanto dopo lo svolgimento della gara e la proposizione del presente gravame, è stato emanato il D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403, che, in attuazione della delega contenuta nell'art.1 della L. 15 maggio 1997, n.127, ha esteso i casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ad ulteriori ipotesi, tra cui:

- l'esistenza di condanne penali (art.1, comma 1, lettera g);
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile (art.1, comma 1, lettera i).

Conseguentemente, tenuto conto della normativa vigente all'atto dello svolgimento della gara, l'Impresa ***** era tenuta a produrre il richiesto certificato del Casellario giudiziale, non potendo esibire in sua vece la relativa dichiarazione sostitutiva.

Sub c) Va rilevato infine che neppure il certificato della Cancelleria fallimentare ed il Certificato della Camera di commercio (quest'ultimo con il contenuto

Luot

specificato dal bando) rientrano tra i documenti per i quali è prevista dall'art. 2 della L. n.15/1968 e dall'art. 2 del D.P.R. n.130/1994 la produzione di dichiarazioni sostitutive o temporaneamente sostitutive.

Pertanto, anche in questo caso, all'Impresa ***** non era consentito produrre la dichiarazione sostitutiva, in luogo della certificazione richiesta.

In conclusione, l'esclusione dell'impresa ricorrente risulta essere stata correttamente disposta con riferimento alle ipotesi sub b) e c).

Poiché, per giurisprudenza assolutamente pacifica, nel caso in cui un provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni, tra loro autonome, la fondatezza anche di una sola di esse è sufficiente a sorreggere la legittimità dell'atto, il ricorso dev'essere rigettato.

I rilievi proposti avverso l'esclusione delle altre imprese devono essere dichiarati inammissibili per carenza d'interesse, non potendo l'Impresa ***** ,
Leotta
legittimamente esclusa per le ragioni sovraesposte, ricavare alcun vantaggio dal loro eventuale accoglimento.

In conclusione, il ricorso in parte dev'essere rigettato ed in parte dev'essere dichiarato inammissibile.

Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio, tenuto conto degli oscillanti orientamenti giurisprudenziali sulla questione principale, oggetto dell'impugnazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per la Sicilia – Sezione Staccata di

Catania – Sezione Seconda, in parte rigetta ed in parte dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall' Autorità amministrativa.

Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 1°8 giugno 1999.

Il Presidente f.f. rel. estensore

(dott. Ettore Leotta)

Ettore Leotta

Il Segretario

Angelo Pans

Depositata nella Segreteria

del T.A.R. - Sez. di Catania

oggi **25 SET. 1999**

IL DIRETTORE DEL 2° SEZIONE
(Dott. Maurizio Trozzo)

Maurizio Trozzo

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, adunato in Camera di Consiglio con ANNO 1998

l'intervento dei Signori:

Alberto Berruti	Presidente
Cons. Raffaele Carboni	Componente, Est.
Cons. Carmine Volpe	Componente
Cons. Antonio Andò	Componente
Cons. Antonino Di Blasi	Componente

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 26 marzo 1998

visto l'art. 21 u.c. della legge 6 dicembre 1971 n. 1034,
concernente l'istituzione dei T.A.R.;

visto l'appello proposto da

titolare dell'omonima impresa, rappresentato e difeso dall'avv.
Giuseppe Aliquò con domicilio eletto in Palermo via Catania n. 14,
presso lo studio dell'avv. Giuseppe Quinto Cipolla;

contro

l'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA

DI ***** , in persona del legale rappresentante pro-tempore

*representato e difeso dall'avv.
Andrea Lencioni*



e nei confronti

della SOCIETA' ***** COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cicero con domicilio eletto in Palermo via Pirandello n. 1, presso lo studio dell'avv. Vito Candia;

per l'annullamento

dell'ordinanza del T.A.R. per la Sicilia sezione staccata di Catania (sez. II) n. 243/98 del 2 febbraio 1998, riguardante: Appalto - lavori di costruzione n. 24 alloggi popolari, che rigetta l'istanza di sospensione proposta in primo grado;

visto l'atto di appello e la documentazione allegata;

visto l'atto di costituzione in giudizio


*Atto di costituzione in giudizio della ditta "Autonoma Case Popolari" ******

udito il relatore Consigliere Raffaele Carboni e uditi altresì per

la parte appellante

*l'Avv. Giuseppe Abicchio,
l'Avv. Anselmo Scuderi e l'Avv.
Giuseppe Cicero, in nome e per conto dell'Appellante*

Ritenuto che non sussistono i presupposti, previsti dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato in primo grado;



P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione


Siciliana in sede giurisdizionale

respuje

^{*indicare*}
l'appello in epigrafe.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Palermo, 26 marzo 1998



PRESIDENTE

ESTENSORE

SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

27 MAR. 1998

il _____

(Art. 55 Legge 27.4.1982 n. 186)

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE

(dott. Temistocle Ferrigni)

